

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 12

Servizi pubblici locali. (GU n. 28 del 12-7-2008)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
O g g e t t o

1. La presente legge disciplina le modalita' di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.

2. Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:

a) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;

b) dalle comunita' comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.

3. Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:

a) che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attivita' dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e;

b) in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.

Art. 2.
Modalita' di gestione ed erogazione

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso:

- a) societa' a capitale interamente pubblico;
- b) soggetti privati.

Art. 3.
Affidamento a societa' a capitale interamente pubblico

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a societa' di capitali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), qualora uno o piu' enti di cui all'art. 1, comma 2:

- a) detengano per intero il capitale sociale;
- b) esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;
- c) la societa' realizzi la parte piu' rilevante della propria attivita' con uno o piu' degli enti che la controllano.

2. Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti:

- a) provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della societa';

b) svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le direttive generali per raggiungerli;

c) esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità del servizio.

3. La rilevanza dell'attività ai sensi del comma 1, lettera c), è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate.

Art. 4.

Affidamento a soggetti privati tramite concorso

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati ad imprese private idonee da individuarsi attraverso l'espletamento di procedure competitive di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 5.

Affidamento diretto a soggetti privati

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati direttamente a soggetti privati, purché nei loro confronti uno o più degli enti di cui all'art. 1, comma 2, esercitino influenza dominante.

2. Sussiste influenza dominante qualora, in base ai patti parasociali, all'atto costitutivo o allo statuto, gli enti incidano in modo determinante sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche del soggetto privato ed in particolare quando, in detti atti, è loro riservato:

a) il potere di nominare almeno uno dei membri dell'organo di amministrazione;

b) il potere di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di vigilanza appositamente costituito, al fine di assicurare la coerenza delle decisioni aziendali rispetto al servizio affidato;

c) il potere di sciogliere l'organo di amministrazione o l'organo di vigilanza, nell'ipotesi di dimissioni anche di uno solo dei suoi membri.

3. L'organo di vigilanza di cui al comma 2 formula, in particolare, valutazioni e proposte in merito alle decisioni attinenti:

a) l'ampliamento dell'oggetto sociale a settori diversi rispetto a quelli del servizio affidato;

b) l'ingresso di nuovi soci;

c) l'espansione operativa oltre i limiti territoriali del servizio affidato;

d) aspetti in contrasto con la gestione degli obblighi di servizio assunti.

4. Nell'ipotesi che l'organo di amministrazione non aderisca alle modifiche proposte dall'organo di vigilanza, lo stesso può rimettere la questione per la decisione finale ad un comitato di tre saggi, di cui uno nominato dall'organo di amministrazione, uno dall'organo di vigilanza ed il terzo dagli enti, previa intesa fra loro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 16 novembre 2007

DURNWALDER